

SUAP UNIONCAMERE VENETO- Regione Veneto

DECRETI 126, 127 E 222-2016

Quarta GIORNATA : VICENZA

IL DECRETO 222/2016: LE ATTIVITA' COMMERCIALI

- La prima parte della tabella A allegata al decreto 222-2016 si occupa di commercio
- Le aree individuate dalla tabella A sono :
 - - COMMERCIO SU AREA PRIVATA
 - -COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
 - -ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Segue elenco

- -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI
- -ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
- -SALE GIOCHI
- -AUTORIMESSE
- -DISTRIBUTORI CARBURANTE
- -OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE , ECC

Segue elenco

- -ACCONCIATORI ED ESTETISTI
- -PANIFICI
- -TINTOLAVANDERIE
- -ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE,
FOTOGRAFICHE E DI STAMPA
- -ALTRE ATTIVITA'

I verbali della conferenza unificata

- La lettura delle Tabella A va coordinata con la lettura del verbale della conferenza unificata del 4-05-2017 che ha approvato i moduli unificati e standardizzati per le istanze, SCIA, comunicazioni ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 126-2016
- Serve però anche il coordinamento con le norme regionali (la norma dice : « tenendo conto delle specifiche normative regionali»)

Coordinamento tra decreto 222 e norme regionali

- E' scritto bene nella delibera n. 971 DGRV del 23-06-2017 "Ciò premesso si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 222 del 2016 trovano applicazione nelle fattispecie per le quali le disposizioni regionali prevedono un regime amministrativo maggiormente gravoso. Pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nell' ipotesi in cui esse prevedano: • il regime della comunicazione nelle fattispecie assoggettate a SCIA dalle disposizioni regionali; • il regime della SCIA nelle fattispecie assoggettate ad autorizzazione dalle disposizioni regionali; • termini per la formazione del silenzio assenso inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale.

sintesi

- Dunque per l'individuazione del regime amministrativo e per la modulistica occorre fare riferimento agli allegati ai verbali della conferenza unificata del 4-05-2017 e 6-07-2017 nonché ai moduli approvati dalla Regione Veneto
- La Regione Veneto ha già svolto un lavoro di raccordo tra le diverse fonti di disciplina, e quindi i moduli allegati alle delibere e determinazioni regionali sono già aggiornati

Commercio area privata

- Esaminiamo ora alcune delle attività previste nella Tabella A , ed i relativi regimi amministrativi previsti
- Cominciamo dal commercio su area privata
- Esercizi di vicinato : la Tabella A se ne occupa all'inizio ai punti 1.1. e 1.2
- Per questa fattispecie occorre fare riferimento alla normativa regionale , alla L.R. 50-2012, e alla deliberazione n. 971 del 23 giugno 2017 perché il Veneto ha la sua specificità degli esercizi di vicinato entro i 250 mq

Segue commercio area privata

- E poi c'è la specificità degli esercizi di vicinato all'interno di medie o grandi strutture di vendita
- Per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare il regime amministrativo per apertura , trasferimento di sede e ampliamento è la SCIA , il modulo è l'allegato A alla delibera n. 971 del 23 giugno 2017
- Per il Veneto non c'è la distinzione esercizi

vicinato

- di vicinato sotto o oltre i 400 metri di superficie
- La tabella A richiama anche il regime di SCIA unica per le attività soggette a prevenzione incendi , in questo caso alla SCIA abituale del commercio si associa la SCIA di cui all'articolo 4 del DPR 151-2011 di competenza del Comando provinciale dei VV.FF.

Vicinato

- Esercizi di vicinato settore alimentare serve SCIA unica perché c'è la notifica sanitaria , comune a tutte le attività del settore alimentare
- Anche per la notifica sanitaria la Regione Veneto ha redatto una circolare specifica del 14 agosto 2017
- Per subingresso vicinato non alimentare basta la comunicazione , mentre se è alimentare è SCIA unica .Cessazione : comunicazione

Note al modulo regionale

- La Regione nel modulo dedicato agli esercizi di vicinato specifica che qualora gli esercizi debbono collocarsi in un medio centro commerciale di vendita con superficie entro i 1500 mq , deve essere usato il modulo SCIA per quest'ultima
- Qualora l'esercizio sia da collocarsi in media struttura di vendita oltre i 1500 mq o in grande struttura di vendita (oltre i 2500mq) serve modulo AUTORIZZAZIONE

Medie strutture di vendita

- Anche per le medie strutture di vendita c'è una specificità regionale
- La Regione Veneto distingue tra medie strutture di vendita fino a 1500 mq e medie strutture oltre i 1500 mq
- Per quelle fino a 1500 mq la Regione Veneto prevede la SCIA per apertura , ampliamento, mutamento settore merceologico, trasferimento , MSV settore non alimentare, art. 18 L.R. 50-2012
- La Tabella A prevederebbe come regime amministrativo l'AUTORIZZAZIONE –SILENZIO ASSENSO DECORSI 90 GG (art. 8 decreto 114-98)

Segue

- Il regime regionale è più favorevole quindi si applica quello
- Per media struttura settore alimentare sempre SCIA unica , perché c'è la notifica sanitaria
- Il modulo è l'allegato B alla delibera di GRV n. 971 del 23 giugno 2017
- Subingresso : settore non alimentare solo comunicazione, settore alimentare SCIA unica
- Se MSV è collocata dentro medio centro commerciale tra 1501 e 2500 o in centro

segue

- Commerciale o parco commerciale il regime amministrativo è l'AUTORIZZAZIONE e va compilato il relativo modulo per media/grande struttura di vendita
- Si tratta di norma parallela a quella che c'è a proposito degli esercizi di vicinato
- E' specificato in calce alla prima pagina del modulo, allegato B
- Ricordiamo anche problema VIA e Vas sentenza 251 -2013 Corte costituzionale

Grande struttura vendita

- Le medie strutture di vendita oltre i 1500 mq e le grandi strutture di vendita hanno lo stesso modulo per la Regione Veneto, allegato C alla delibera n. 971 del 23-06-2017
- Il regime amministrativo ora per l'apertura , ampliamento di superficie, trasferimento sede e trasformazione tipologia è AUTORIZZAZIONE

Anche nella Tabella A è previsto regime autorizzazione

Segue

- solo che cambiano i termini del silenzio-assenso
- Per media struttura di vendita e per grande struttura di vendita entro il centro storico c'è silenzio-assenso dopo 60 gg . Per fuori centro storico conferenza servizi
- Il riferimento è all'articolo 18 comma 5 e all'articolo 19 comma 4 della L.R. 50-2012
- Nella Tabella A invece c'è il riferimento all'articolo 9 del decreto 114-1998 (180 gg termine per formazione silenzio assenso)
- Si applica regime più favorevole

Segue

- Sono soggetti invece a SCIA il mutamento del settore merceologico della media struttura di vendita superiore a 1500 mq (art. 18 comma 3 legge regionale 50-2012)
- Modifica ripartizione interna grandi strutture vendita e subingresso grandi strutture vendita settore alimentare soggette a SCIA (art. 19 comma 2 L.R. 50-2012) modulo allegato D
- Cessazione: comunicazione

Altre discipline speciali

La Tabella A prevede poi il commercio all'ingrosso , sia alimentare che non alimentare, la vendita da parte di produttori agricoli e forme speciali di vendita

Non risulta che la Regione Veneto abbia adottato moduli speciali per tali modalità di vendita se non per le ultime categorie , cioè le forma speciali di vendita (spacci interni, apparecchi , ecc)

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

- Qui la disciplina è dettata dalla L.R. 29/2007 che distingue tra somministrazione in zone tutelate e non
- In zone tutelate il regime amministrativo è l'autorizzazione + SCIA ed il modulo è l'allegato B al decreto della Direzione Commercio n. 102 del 28 giugno 2017
- La Tabella A prevede un regime di silenzio assenso più favorevole rispetto alla L.R. 29/2007

Segue esercizi somministrazione

- C'è un termine di silenzio assenso di 60 gg che prevale sul termine di 120 gg previsti da art. 8 L.R. , c'è anche la SCIA per notifica sanitaria; detto regime vale per apertura, trasferimento di sede , ampliamento
- Il subingresso in zone tutelate è soggetto a SCIA unica

Esercizi somministrazione zone non tutelate

- Il regime amministrativo è la SCIA , ed il modulo è l'allegato C al decreto 102 della direzione commercio (contiene orari)
- Il riferimento normativo è all'articolo 8 bis della L.R. 29-2007
- E' SCIA unica per apertura , trasferimento di sede, ampliamento , c'è la notifica sanitaria Tabella A

Somministrazione temporanea

- L'allegato D al decreto regionale 102 prevede un modulo di SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande prevista all'articolo 11 della L.R. 29-2007
- il regime amministrativo è la SCIA
- Non è previsto il modulo nel verbale della conferenza unificata e non è prevista nemmeno la fattispecie nella Tabella A
- La notifica sanitaria : problema circolare

Acconciatori

- Con la delibera GRV n. 971 del 23 giugno 2017 sono stati approvati anche i moduli relativi all'attività di acconciatore e estetista
- Il riferimento per acconciatori è la L.R. 28-2009
- Il modulo per acconciatori è il modulo allegato F , il regime amministrativo è la SCIA
- C'è la SCIA + autorizzazione unica ambientale per consumo acqua superiore a 1 metro cubo

Segue

- Il modulo del verbale della conferenza unificata del 4 maggio 2017 nasce già con indicazione di integrazioni/modifiche per normativa regionale, quindi è un modulo *aperto* , non definito
- SCIA per apertura ma anche per trasferimento sede, trasferimento gestione o ampliamento locali

Estetista

- Regime amministrativo SCIA anche estetista
- La L.R. 29-1991 è la normativa di riferimento
- Il modulo è allegato G alla deliberazione GRV n. 971 del 23 giugno 2017
- Stessa disciplina degli acconciatori sia per apertura che per trasferimento sede o gestione o ampliamento